

Nuovi obblighi per fabbricanti, importatori e distributori di AEE

RoHS e RAEE

L'Italia recepisce le due direttive europee

di Mara Chilosi, studio legale Chilosi e Martelli

Con due decreti legislativi, pubblicati a distanza di pochi giorni - rispettivamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (in *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2014, n. 62) e il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (in S.O. n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2014 n. 73) - l'Italia ha dato attuazione alle direttive 2011/65/UE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS) e 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Di seguito sono passate in rassegna le principali disposizioni del D.Lgs. 27/2014 (campo di applicazione, obblighi per fabbricanti, importatori e distributori, vigilanza del mercato e controlli), insieme a una prima sintesi sulle novità del D.Lgs. 49/2014.

Sul prossimo numero di *Ambiente&Sicurezza*, verrà dato ampio spazio alla riforma della disciplina sui rifiuti elettrici ed elettronici (per le anticipazioni si veda il *box* alla fine dell'articolo).

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - DIRETTIVE ROHS E RAEE - RECEPIMENTO

Il D.Lgs. n. 27/2014 in materia di RoHS

Introduzione e aspetti generali

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, in vigore dal 30 marzo 2014, recepisce, con oltre un anno di ritardo, la direttiva 2011/65/UE (cosiddetta direttiva RoHS), stabilendo le restrizioni

all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), in precedenza disciplinate dall'art. 5, D.Lgs. 151/2005 (attuativo della direttiva 2002/95/Ce), che, per effetto, viene abrogato.

Il nuovo decreto attua, al contempo, anche le direttive 2012/50/UE

e 2012/51/UE concernenti, rispettivamente, le applicazioni contenenti cadmio e piombo.

Sono espressamente fatte salve le ulteriori disposizioni in materia di sicurezza e di salute, di sostanze chimiche (regolamento Reach, n. 1907/2006) e di gestione dei rifiuti. Tra queste ultime si segnalano,